SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A3920

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali, quali titoli comulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Dolci Rossella, nata a Varese il 5 settembre 1967, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Oficial de Psicologos de Balears, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo».

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion Psicologia» conseguito nel giugno 1992 presso la Università delle Isole Baleari;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Dolci Rossella, nata a Varese il 5 settembre 1977, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 21 maggio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A4326

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure

sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la Conservatoria dei registri immobiliari di Brescia, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Brescia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A4384

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1997.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge n. 689/1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 16 aprile 1996, emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 154.840;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1995 è risultato pari al 5,4%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 154.840;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 163.200.

Roma, 16 maggio 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

97A4327

DECRETO 26 maggio 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,25% 15 maggio 1997/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e,

se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione - utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato - sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 maggio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste

saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 18 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 giugno 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 18 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio Cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6,25% 15 maggio 1997/2002. Dette operazioni avranno inizio il 3 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto-legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 93.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4328

DECRETO 26 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile e 12 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° maggio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1997, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi;

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1997;

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 29 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'articolo 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1997, in quanto applicabili;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 69.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4329

DECRETO 26 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 60.000.000.000, faranno carico al

capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4330

DECRETO 26 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 marzo, 23 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al pre-

cedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1997, non verrà corrisposta, dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 29 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 72.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4331

DECRETO 26 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;

Considerato che il 1° giugno 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° giugno 1990/1997 emessi con decreto ministeriale del 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo e 11 e 23 aprile, 12 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12,50% - 1° giugno 1990/1997, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 17.785.500.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° giugno 1997, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 29 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 giugno 1997.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1997; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per centoventuno giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° giugno 1997, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominate dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritito delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° giugno 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della

Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 50.625.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4332

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1997.

Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesa dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente adozione del quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione della fascia costiera e delle risorse ivi insistenti;

Ritenuta la opportunità di disciplina il prelievo da parte dei pescatori sportivi dei mitili nel rispetto della vigente normativa sanitaria;

Sentito il sottocomitato molluschi nella riunione del 25 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai pescatori sportivi può essere consentito il prelievo, da effettuarsi senza l'ausilio di attrezzi, di mitili nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

2. Le modalità di prelievo entro il limite massimo giornaliero di 3 kg per persona, sono disciplinate con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

97A4333

DECRETO 14 aprile 1997.

Disciplina della pesca sperimentale del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la proposta di iniziativa pilota per l'autogestione della pesca del rossetto nel golfo di Mamfredonia, presentata congiuntamente, in data 5 marzo 1997, dalla Federcoopesca e dal Laboratorio di biologia marina di Bari e dal CIRSPE;

Ritenuta la opportunità di disciplinare la pesca del rossetto nel golfo di Manfredonia in maniera da coniugare le esigenze di salvaguardia delle risorse biologiche del mare con quelle delle marinerie interessate;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 4 aprile 1997, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel compartimento marittimo di Manfredonia è autorizzata in via sperimentale dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre 1997 la pesca del rossetto con l'attrezzo denominato strascico, descritto nell'art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1996.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla capitaneria di porto di Manfredonia ai titolari di unità, iscritte nel medesimo compartimento marittimo, di stazza non superiore a 10 tsl e di potenza non superiore a 250 HP, che per consuetudine esercitano l'attività di pesca del rossetto.

2. La pesca può essere esercitata nelle aree comprese nel tratto di mare da Vieste a Barletta tra le quattro e le sei miglia dalla costa, indicate preventivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alla capitaneria di porto di Manfredonia dal CIRSPE e dal Laboratorio di biologia marina di Bari.

Art. 3.

1. La pesca può essere effettuata, su indicazione del CIRSPE e del Laboratorio di biologia marina di Bari, dalle ore 4 alle ore 18 per tre giorni alla settimana.

Art. 4.

1. Le richieste per l'esercizio della pesca del rossetto ai sensi del presente decreto sono presentate alla capitaneria di porto di Manfredonia, che provvede a rilasciare apposita autorizzazione di validità annuale.

2. L'elenco delle unità autorizzate è trasmessa a cura della capitaneria di porto di Manfredonia al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

1. Il titolare dell'unità autorizzata deve annotare sul modello, allegato al presente decreto (allegato *A*), i dati concernenti le quantità di rossetto pescate, le giornate di pesca, nonché la zona in cui è effettuata la pesca.

2. I modelli di cui al comma 1 sono trasmessi settimanalmente alla capitaneria di porto di Manfredonia ed al CIRSPE insieme con campioni del pescato.

3. Al personale del CIRSPE e del Laboratorio di biologia marina di Bari è consentito, in qualsiasi momento delle attività previste dal presente decreto, l'accesso a bordo delle unità per effettuare verifiche sulle modalità di pesca o campionamenti sul pescato.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione da parte della capitaneria di porto di Manfredonia.

Art. 6.

1. Il CIRSPE ed il Laboratorio di biologia marina di Bari esaminano la consistenza del pescato, segnalando con immediatezza l'eventuale presenza di novellame in misura superiore al 10 per cento in peso. Detta percentuale è ridotta all'1 per cento per le specie pregiate.

2. Gli istituti scientifici di cui al comma 1 segnalano, oltre che la presenza di novellame nella misura di cui al comma 1, ogni evento che si ritiene possa danneggiare le risorse biologiche del mare o l'ambiente marino.

3. Gli istituti di cui al comma 1 trasmettono mensilmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione sulla pesca del rossetto e sulla consistenza del pescato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 163

ALLEGATO A

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI..

Nome e numero di iscrizione dell'unità...

T.S.L.. HP ....

Proprietario/i...

Armatore/i..

Mese.. Anno ....

Zona di pesca	Giornate	Quantità pescate in Kg	
		rossetto	altre specie

97A4334

DECRETO 23 maggio 1997.

Affidamento dell'incarico di vigilanza previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» al Consorzio del vino «Rosso di Montalcino», in Montalcino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine, che risultino in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti dei propri associati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto, nonché dei rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 che disciplina l'esercizio delle attività connesse all'espletamento del predetto incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» e, in particolare, l'art. 19, comma 1, secondo cui puo essere affidato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge, nei confronti dei propri affiliati;

Visto l'art. 21, comma 7, della citata legge n. 164/1992 che prevede l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale concernente le condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Monalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinarè di produzione e il decrto ministeriale 7 giugno 1996 con il quale è stasto modificato il predetto disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 20 febbraio 1991 dal Consorzio del vino «Rosso di Montalcino», con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio, 1, intesa ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 all'epoca vigente;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 10 e 11 marzo 1997;

Considerato che nelle more dell'emanazione del citato decreto attuativo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992 si osservano, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 32 della medesima legge n. 164/1992, in quanto applicabili le disposizioni preesistenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai richiamati decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 e decreto ministeriale 13 marzo 1982;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento, con particolare riguardo alla rappresentatività professionale nella compagine sociale, nonché alla autonomia gestionale ed alla possibilità di disporre di adeguate strutture operative;

Decreta:

Art. 1.

1. È affidato al Consorzio del vino «Rosso di Montalcino», con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio, 1, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 e dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, l'incarico di collaborare alla vigilanza, limitatamente ai propri affiliati, sulla corretta applicazione della citata legge n. 164/1992 nei confronti della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino» e, in particolare, sul rispetto delle disposizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta per il Consorzio del vino «Rosso di Montalcino» l'assolvimento dei seguenti adempimenti:

a) trasmettere al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precente;

b) comunicare al Ministero, entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione di origine o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione di orgine anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

2. Il Ministero, anche tramite l'Ispettorato centrale repressione frodi ed il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, vigila sulle attività del Consorzio del vino «Rosso di Montalcino» relative all'incarico di cui trattasi. In caso ai irregolarità riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo, dalle

disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attività di vigilanza di cui trattasi, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui il Consorzio stesso è stato autorizzato, il Ministero procede alla sospensione o alla revoca della presente autorizzazione.

3. La presente autorizzazione ha validità transitoria, nelle more della regolamentazione dell'attività dei consorzi volontari di tutela ai sensi dell'art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge n. 164/1992, di prossima emanazione, che prevederà, tra l'altro, le opportune misure per l'adeguamento degli statuti preesistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4335

DECRETO 23 maggio 1997.

Affidamento dell'incarico di vigilanza previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» al Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano», in Montepulciano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine, che risultino in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti dei propri associati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto, nonché dei rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 che disciplina l'esercizio delle attività connesse all'espletamento del predetto incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» e, in particolare, l'art. 19, comma 1, secondo cui puo essere affidato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge, nei confronti dei propri affiliati;

Visto l'art. 21, comma 7, della citata legge n. 164/1992 che prevede l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale concernente le condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di cui trattasi;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e il decreto ministeriale 1° luglio 1996 con il quale è stato modificato il predetto disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del «Vin Santo di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della regione Toscana e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), via delle Case Nuove, 15, in data 30 settembre 1992 e la documentazione integrativa presentata in data 5 marzo 1997, intese ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 ed all'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992 nei confronti delle predette denominazioni di origine ed altre eventuali denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in tutto o in parte coincidenti con quella della D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 10 e 11 marzo 1997;

Considerato che nelle more dell'emanazione del citato decreto attuativo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992 si osservano, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 32 della medesima legge n. 164/1992, in quanto applicabili le disposizioni preesistenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai richiamati decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 e decreto ministeriale 13 marzo 1982;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento, con particolare riguardo alla rappresentatività professionale nella compagine sociale, nonché alla autonomia gestionale ed alla possibilità di disporre di adeguate strutture operative;

Decreta:

Art. 1.

1. È affidato al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena) - Via delle Case Nuove, 15, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 e dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, l'incarico di collaborare alla vigilanza, limitatamente ai propri affiliati,

sulla corretta applicazione della citata legge n. 164/1992 nei confronti della denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano», delle denominazioni di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» e di altre eventuali denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in tutto o in parte coincidenti con quella della D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano» ed, in particolare, sul rispetto delle disposizioni stabilite dagli specifici disciplinari di produzione approvati con i relativi decreti.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta per il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano l'assolvimento dei seguenti adempimenti:

a) trasmettere al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

b) comunicare al Ministero, entro dieci giorni dall'evento, ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio e determinata da abusi nei confronti della denominazione di origine o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche tutelate, anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche tutelate.

2. Il Ministero, anche tramite l'Ispettorato centrale repressione frodi ed il comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, vigila sulle attività del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano relative all'incarico di cui trattasi. In caso di irregolarità riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attività di vigilanza di cui trattasi, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui il Consorzio stesso è stato autorizzato, il Ministero procede alla sospensione o alla revoca della presente autorizzazione.

3. La presente autorizzazione ha validità transitoria, nelle more della regolamentazione dell'attività dei consorzi volontari di tutela ai sensi dell'art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge n. 164/1992, di prossima emanazione, che prevederà, tra l'altro, le opportune misure per l'adeguamento degli statuti preesistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4336

DECRETO 23 maggio 1997.

Affidamento dell'incarico di vigilanza previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» al Consorzio della denominazione «San Gimignano», in San Gimignano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato ai Consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine, che risultino in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti dei propri associati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto, nonché dei rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 che disciplina l'esercizio delle attività connesse all'espletamento del predetto incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» e, in particolare, l'art. 19, comma 1, secondo cui può essere affidato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge, nei confronti dei propri affiliati;

Visto l'art. 21, comma 7, della citata legge n. 164/1992 che prevede l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale concernente le condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993 on il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di roduzione;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della regione Toscana e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena) - Villa della Rocca, in data 7 luglio 1992 e la successiva richiesta integrativa presentata in data 4 marzo 1997 dal medesimo Consorzio, che nel frattempo ha variato la propria denominazione in «Consorzio della denominazione San Gimignano», intese ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 ed all'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992 nei confronti delle predette denominazioni di origine ed altre eventuali denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in tutto o in parte coincidenti con quella della D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 10 e 11 marzo 1997;

Considerato che nelle more dell'emanazione del citato decreto attuativo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992 si osservano, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 32 della medesima legge n. 164/1992, in quanto applicabili le disposizioni preesistenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai richiamati decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 e decreto ministeriale 13 marzo 1982;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento, con particolare riguardo alla rappresentatività professionale nella compagine sociale, nonché alla autonomia gestionale ed alla possibilità di disporre di adeguate strutture operative;

Decreta:

Art. 1.

1. È affidato al Consorzio della denominazione San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena) - Villa della Rocca, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 e dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, l'incarico di collaborare alla vigilanza, limitatamente ai propri affiliati, sulla corretta applicazione della citata legge n. 164/1992 nei confronti della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di San Gimignano», della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» e di altre eventuali denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in tutto o in parte coincidenti con quella della D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e, in particolare, sul rispetto delle disposizioni stabilite dagli specifici disciplinari di produzione approvati con i relativi decreti.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta per il Consorzio della denominazione San Gimignano l'assolvimento dei seguenti adempimenti:

a) trasmettere al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

b) comunicare al Ministero, entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione di origine o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche tutelate, anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche tutelate.

2. Il Ministero, anche tramite l'Ispettorato centrale repressione frodi ed il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, vigila sulle attività del Consorzio della denominazione San Gimignano relative all'incarico di cui trattasi. In caso di irregolarità riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attività di vigilanza di cui trattasi, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui il Consorzio stesso è stato autorizzato, il Ministero procede alla sospensione o alla revoca della presente autorizzazione.

3. La presente autorizzazione ha validità transitoria, nelle more della regolamentazione dell'attività dei consorzi volontari di tutela ai sensi dell' art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge n. 164/1992, di prossima emanazione, che prevederà, tra l'altro, le opportune misure per l'adeguamento degli statuti preesistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4337

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 aprile 1997.

Determinazione dei criteri per l'attribuzione alle università delle risorse disponibili per i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e delle connesse attrezzature scientifiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, commi da 1 a 6, che dispongono in materia di fondo per l'edilizia universitaria, per le grandi attrezzature scientifiche, per le esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale nonché per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie e per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche;

Visto, in particolare il comma 4 del citato art. 5 della legge n. 537 del 1993 che prevede, quanto alle grandi attrezzature scientifiche, la ripartizione della relativa dotazione finanziaria in relazione alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (ex quota 40% di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382);

Ravvisata la necessità, nel dare attuazione alle predette leggi, di promuovere lo sviluppo delle strutture universitarie e della ricerca in ambito universitario mediante la finalizzata allocazione delle risorse e l'avvio di appropriate modalità di intervento affinché siano attivati da parte delle università circuiti autonomi di programmazione e di autofinanziamento in un quadro di aiuti statali, utilizzabili anche per l'accesso a sovvenzioni comunitarie;

Ritenuto di determinare criteri per l'attribuzione alle università delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e della Conferenza permanente dei rettori, resi rispettivamente in data 21 marzo 1997 e in data 3 aprile 1997;

Decreta:

1. *Programmi di ricerca.*

Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale liberamente proposti dalle Università.

I programmi hanno di norma durata biennale.

Ciascun programma è sviluppato da più «unità di ricerca», raggruppanti ciascuna un numero adeguato di ricercatori, ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito detto «coordinatore scientifico».

I programmi sono svolti, di norma, da «unità di ricerca» afferenti a più università, ma possono essere realizzati da «unità di ricerca» appartenenti alla stessa università.

In ogni caso l'università proponente è l'università del coordinatore scientifico.

Ogni ricercatore può comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola «unità di ricerca».

I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreché funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.

2. *Presentazione delle domande.*

I programmi, corredati della necessaria documentazione tecnica, scientifica ed economica di supporto, sono inviati al MURST dal rettore dell'università proponente o che abbia assunto, nel caso di associazione, i compiti di coordinamento, entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso il suddetto termine, nessun programma può essere preso in considerazione.

I programmi sono presentati tramite supporti informatici, secondo le indicazioni fornite dal MURST.

Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unità di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:

la base di partenza scientifica, sia nazionale che internazionale;

l'articolazione del programma in fase di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase;

gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;

gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;

i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase;

le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le Università prevedono di sostenere il programma;

le ulteriri risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma;

il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi «propri»;

gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati via via raggiunti.

Alla documentazione va allegata autocertificazione di impegno del rettore dell'università proponente ad utilizzare, con destinazione vincolata, i fondi acquisiti o che si prevede di acquisire. La relativa deliberazione di vincolo da parte degli organi accademici può essere trasmessa anche successivamente, ma comunque prima dell'erogazione del contributo da parte del MURST.

3. *Selezione delle proposte.*

La selezione delle proposte è affidata a una commissione che si avvale dell'opera di revisori anonimi.

Sia i componenti della commissione che i revisori sono sostituiti di almeno un terzo ogni anno.

La commissione è composta da cinque componenti di alta qualificazione scientifica, scelti dal Ministro entro liste di nomi per uguale numero indicati rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e dal CUN.

Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento affari economici del MURST, la prima fase di valutazione di conformità delle proposte, la commis-

sione nomina, per ogni proposta, due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualità del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruità dei costi, eventualmente anche sulla base di contraddittorio anonimo, per il tramite della (commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma.

La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorità, tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4) e previa acquisizione di formale conferma delle disponibilità finanziarie dichiarate, propone al Ministro i programmi da finanziare.

La commissione indica altresì quanto opportuno e necessario per la valutazione *ex post* e *in itinere* dei progetti approvati e finanziati.

Tutta la fase di elezione è conclusa entro il 31 luglio.

4. *Partecipazione finanziaria.*

La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, è uguale:

al 40% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari;

al 60% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi interuniversitari;

Per i programmi, ciascuna università può impegnare, annualmente, un ammontare di risorse non superiore al 70% di quanto previsto nell'apposito capitolo di bilancio per attività di ricerca.

Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n. 282 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1990) e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurato dal MURST non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore scientifico-disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento della soglia minima di finanziamento degli altri settori.

5. *Erogazione.*

Il contributo ministeriale a ciascun programma è erogato all'università proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento.

L'università assegnataria è responsabile dell'attuazione del programma nei tempi e nei modi stabiliti. Le decisioni di spesa sono assunte dal coordinatore scientifico in relazione all'andamento del programma e in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi di programma.

I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. Qualsiasi importo che il MURST debba recuperare dall'università assegnataria può essere compensato, in qualsiasi momento, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare alla medesima università in base ad ogni altro titolo.

6. *Responsabilità e recesso.*

L'università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di associazione, si impegnano ad eseguire nei confronti del MURST le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma.

Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

Il MURST può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato per iscritto da tutti gli altri proponenti, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma.

7. *Valutazione* in itinere *ed* ex post.

Il Ministro nomina, per ogni programma, uno o più valutatori i quali, anche sulla base degli elementi di verifica e valutazione indicati nella proposta di programma, nei giudizi dei revisori e nell'atto finale della commissione, verificano che il percorso scientifico del programma sia in linea con gli obiettivi e con i tempi dichiarati.

Ai valutatori è affidato anche il compito di valutazione finale del programma.

Dei risultati della valutazione si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi.

8. *Norma transitoria.*

In fase di prima applicazione il termine per la presentazione dei programmi, indicato al punto 2), resta fissato al 30 luglio 1997.

Inoltre, per il 1997, a parziale deroga di quanto disposto al punto 4) del presente decreto e con l'esclusione degli Atenei di nuova attivazione, le risorse che ciascuna università potrà impegnare per i programmi in parola dovranno essere non eccedenti quelle utilizzate per attività di ricerca ed esposte nel conto consuntivo 1996.

9. *Richiesta di informazioni.*

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 29

97A4338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e rifacimento di un tetto su edificio di civile abitazione da parte dei signori Bonardi Giovanni Antonio e Collini Giulia. (Deliberazione n. VI/24244).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Manerba del Garda (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Bonardi Giovanni Antonio e Collini Giulia per l'ampliamento e rifacimento del tetto su edificio di civile abitazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (Brescia), mapp. n. 7204-7205, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e rifacimento tetto su edificio di civile abitazione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4341

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Certosa di Pavia dall'ambito territoriale n. 10 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e sistemazione del piazzale antistante il monumento della Certosa da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/24245).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Certosa di Pavia (Pavia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale per la ristrutturazione e sistemazione del piazzale antistante il monumento della Certosa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 10, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Certosa di Pavia (Pavia), mapp. n. 60-71, foglio n. 3, dall'ambito territoriale n. 10 limitatamente all'area di intervento individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e sistemazione del piazzale antistante il monumento della Certosa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 10, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Concesio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il progetto di una strada in località «Ranzone», già realizzata da parte della sig.ra Borella Rina. (Deliberazione n. VI/24410).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Concesio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Borella Rina per il progetto di una strada in località «Ranzone», già realizzata;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Concesio (Brescia), mapp. n. 43-49, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il progetto di una strada in località «Ranzone», già realizzata;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 gennaio 1997

Il segretario: MORONI

97A4343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peschiera Borromeo dall'ambito territoriale n. 9 Milano sud-est individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edifici industriali da parte della Gespi La Paullese industriale S.p.a. (Deliberazione n. VI/24607).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Peschiera Borromeo (Milano) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da parte della Gespi La Paullese industriale S.p.a. per la realizzazione di edifici industriali;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Peschiera Borromeo (Milano), mapp. n. 6, 9, 10, foglio n. 65, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edifici industriali;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fienile e deposito macchine agricole in località «Valle Dorizzo» da parte del sig. Buccio Pierino. (Deliberazione n. VI/24883).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da

parte del sig. Buccio Pierino per la realizzazione di un fienile e deposito macchine agricole in località «Valle Dorizzo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mapp. n. 10565, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fienile e deposito macchine agricole in località «Valle Dorizzo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale in località «Presa Cappella» da parte del sig. Freddi Danilo. (Deliberazione n. VI/24896).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 11 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. freddi Danilo per la realizzazione di una pista forestale in località «Presa Cappella»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 9442 - 3678 - 7782, per la parte interessata alle opere dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale in loc. «Presa Cappella»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4347

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gardone Val Trompia, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione a «Casa vacanze» del rustico ex stallino da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/24898).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter.*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Gardone Val Trompia (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale di Gardone Val Trompia per la sistemazione a «casa vacanze» del rustico ex Stallino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gardone Val Trompia (Brescia), mappali numeri 43 - 29, foglio n. 4, per la parte interessata alle opere dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione a «casa vacanze» del rustico ex Stallino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e parziale modifica del tracciato della mulattiera in località «Ruc» da parte del sig. Perani Andreino. (Deliberazione n. VI/25193).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Perani Andreino per l'ampliamento e parziale modifica del tracciato della mulattiera in località «Ruc»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto inoltre, che a seguito dell'esame degli elaborati progettuali dover indicare alcune prescrizioni da osservarsi all'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco trattandosi di opere subdelegate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 32/1992 e precisamente: tutti i manufatti di contenimento siano eseguiti in pietra posata a secco;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali numeri 46, 59, 60, 61, 167, foglio 13, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e parziale modifica del tracciato della mulattiera in località «Ruc»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4350

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del prolungamento dell'acquedotto rurale di «Monte Maniva» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/25197).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter.*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione del prolungamento dell'acquedotto rurale di «Monte Maniva»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 2357, 4963, 4964, 4962, 4955, 13870, 4925, 4812, 4819, 4818, 4689/*b*, 4698, 4697, 4696, 10568, 4693, 4683, 4668, 4675, 13056, 4674, 13059, 4672, 4654, 11217, 9504, 9458, 9469, 4431, 4658, 4436, 4832, 12056, 12057, 7602, 4699, 4702, 4702, 4704, fogli 24, 40, 41, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del prolungamento dell'acquedotto rurale di «Monte Maniva»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4349

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale in località «Doletten» da parte del signor Salvadori Giulio. (Deliberazione n. VI/25199).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 27 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Salvadori Giulio per la realizzazione di una pista forestale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 5858 - 7469 - 7814 - 7815 - 4206, per la parte interessata alle opere dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale in località «Doletten»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4348

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 18 marzo 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del Bosco di Monte Ciraulo nel comune di Mascalucia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge reginale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, la zona del Bosco di Monte Ciraulo ricadente nel comune di Mascalucia è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 5609 del 3 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5685 del 16 marzo 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania con nota n. 3330/II del 4 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grado rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nella zona del Bosco di Monte Ciraulo ricadente nel comune di Mascalucia, area meglio individuata nel decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sulla zona del Bosco di Monte Ciraulo ricadente nel comune di Mascalucia per effetto del decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, prorogato con decreto n. 5609 del 3 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto

n. 5685 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, facente parte del comune di Mascalucia, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Mascalucia, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mascalucia dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Catania comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mascalucia.

Palermo, 18 marzo 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A4340

DECRETO ASSESSORIALE 18 marzo 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea delle contrade Petrazza e Gulfo nel comune di Palagonia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge reginale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, le contrade Petrazza e Gulfo, ricadenti nel comune di Palagonia, sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 5608 del 3 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania con nota n. 3329/II del 4 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grado rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea

vigente nelle contrade Petrazza e Gulfo ricadenti nel comune di Palagonia, area meglio individuata nel decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 15/91, sulle contrade Petrazza e Gulfo ricadenti nel comune di Palagonia per effetto del decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, prorogato con decreto n. 5608 del 3 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993 facente parte del comune di Palagonia, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palagonia, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Palagonia dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Catania comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Palagonia.

Palermo, 18 marzo 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A4339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Associazione culturale italiana, in Torino

Con decreto ministeriale 16 maggio 1997 l'Associazione culturale italiana - A.C.I., con sede in Torino, via Po, 39 è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 27 marzo 1997, n. di rep. 49953/5619, a rogito del notaio Raffaele Scognamiglio.

97A4363

Erezione in ente morale dell'«Associazione di volontariato Puer», in Roma

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 l'«Associazione di volontariato Puer», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

97A4364

Erezione in ente morale dell'associazione «Opera Santissima Trinità», in Cagliari, ed autorizzazione alla stessa ad acquisire un legato.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 l'associazione «Opera Santissima Trinità», con sede in Cagliari, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto ed autorizzata ad acquisire nel proprio patrimonio associativo i beni oggetto del legato disposto dalla sig.ra Anna Maria Ravot.

97A4365

Erezione in ente morale della Fondazione «Bhole Baba», in Ostuni, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 la Fondazione «Bhole Baba», con sede in Ostuni (Brindisi), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto ed è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni disposte dalla sig.ra Annalisa Carmi.

97A4366

Estinzione della parrocchia di S. Maria Maggiore, in Vercelli

Con decreto ministeriale 6 maggio 1997 viene estinta la parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Vercelli. Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedi-

mento stesso nel registro delle persone giuridiche e da detta data nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Vercelli non è più ricompresa la suddetta parrocchia. Il patrimonio dell'ente in questione sarà devoluto, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222:

all'erigenda parrocchia di S. Giuseppe, in Vercelli;

alla parrocchia di S. Eusebio, in Vercelli;

alla parrocchia dei Santi Tommaso e Teonesto in S. Paolo, in Vercelli.

97A4367

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Gesù Maestro, in Terralba

Con decreto ministeriale 6 maggio 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia di Gesù Maestro, con sede in Terralba (Oristano), frazione Tanca Marchesa ed approvato lo statuto datato 29 settembre 1996 composto di otto articoli.

97A4368

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, in Ortona

Con decreto ministeriale 6 maggio 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia di «S. Gabriele dell'Addolorata», con sede in Ortona (Chieti), ed approvato lo statuto datato 16 agosto 1996 composto di dieci articoli.

97A4369

Approvazione della statuto del Santuario di Nostra Signora della Guardia, in Ceranesi

Con decreto ministeriale 6 maggio 1997 è stato approvato lo statuto al Santuario di Nostra Signora della Guardia, con sede in Ceranesi (Genova), loc. Monte Figogna, assentito dall'Ordinario diocesano in data 3 gennaio 1997 e composto di diciotto articoli.

97A4370

Riconoscimento della nuova denominazione, trasferimento della sede ed approvazione dello statuto della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in La Spezia.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1997 la parrocchia di Sant'Antonio di Padova ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di S. Francesco d'Assisi e trasferito la propria sede nel comune di La Spezia, dalla frazione di Gaggiola a quella di Fossitermi. È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente in data 4 gennaio 1996 composto di otto articoli.

97A4371

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferma dell'ammiraglio di squadra Guido Venturoni a capo di Stato maggiore della difesa

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997, registro n. 2 Difesa, foglio n. 42, l'ammiraglio di squadra Guido Venturoni è stato confermato nella carica di capo di Stato maggiore della difesa.

97A4361

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Spezia, Siracusa e Melilli

Con decreto interministeriale n. 638 in data 5 maggio 1997 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina e quella dei beni patrimoniali dello Stato - dell'ex caserma «Viseggi» e terreno annesso - situato in località Foce di Marinasco, riportato nel catasto del comune censuario di La Spezia, al foglio n. 3, mappale n. 323, per una superficie complessiva di mq 740.

Con decreto interministeriale n. 636 in data 5 maggio 1997 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina e quella dei beni patrimoniali dello Stato - del compendio denominato «Ex stazione R.G. - ubicato in località Scala Greca, Ex via Avola ora via Sommatino, riportato nel catasto del comune di Siracusa alla partita n. 39824, foglio di mappa n. 27, particella 129 della superficie complessiva di mq 216.

Con decreto interministeriale n. 637 in data 5 maggio 1997 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina e quella dei beni patrimoniali dello Stato - delle aree demaniali della Marina militare ubicate nel territorio del comune di Melilli, riportato nel catasto del comune censuario stesso, al foglio di mappa n. 60, particelle nn. 899 e 900, per una superficie totale di Ha 01.34.28.

97A4362

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Vitrum '97 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria» che avrà luogo a Milano dal 22 ottobre 1997 al 25 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «24ª Expodental/11ª expotecnodental - Mostre di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica» che avrà luogo a Milano dal 15 ottobre 1997 al 18 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mifed - Indian summer cinema and television, international multimedia market» che avrà luogo a Milano dal 19 ottobre 1997 al 24 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mitech - Mostra internazionale ferramenta, utensileria, fai da te» che avrà luogo a Milano dal 18 settembre 1997 al 21 settembre 1997.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mi.Ga. Milano Garden Show - Salone del giardinaggio» che avrà luogo a Milano dal 18 settembre 1997 al 21 settembre 1997.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficieria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 5 settembre 1997 all'8 settembre 1997.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Bijoux - Salone della bigiotteria» che avrà luogo a Milano dal 5 settembre 1997 all'8 settembre 1997, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

97A4374

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza n. 745 del 28 marzo 1997 del commissario *ad acta*, concernente l'esecuzione delle ordinanze cautelari n. 2376/96 del 9 ottobre 1996 e n. 2628/96 del 12 dicembre 1996 emanate dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Viste le ordinanze cautelari n. 2376/1996 del 9 ottobre 1996 e n. 2627/1996 del 12 dicembre 1996, rese dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione terza, sul ricorso n. 3826/1996, proposto dalle signore Maia Mancuso e Vita Segreto e, rispettivamente, sul ricorso n. 4581/1996, proposto dal sig. Alessandro Scimeni e, da ultimo, confermate in appello dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Viste le ordinanze cautelari nn. 309/1997 e 310/1997 del 4 febbraio 1997, anch'esse confermate in appello e rese dal medesimo tribunale amministrativo regionale e con le quali è stato nominato il cons. dott. Silvestro Maria Russo, magistrato amministrativo in servizio presso il tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, in qualità di commissario *ad acta* presso il Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto che la predetta nomina è stata effettuata ai fini dell'esecuzione in forma specifica integrale delle citate ordinanze cautelari n. 2376/1996 del 9 ottobre 1996 e n. 2627/1996 del 12 dicembre 1996, rimaste ineseguite dall'Amministrazione soccombente;

Visto il verbale d'insediamento del commissario *ad acta* in data 7 marzo 1997, con il quale il cons. dott. Russo s'è presentato presso i locali del Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, presentando copia autentica delle predette ordinanze, che lo abilitano a provvedere, in sostituzione del Ministero, all'esecuzione delle ordinanze citate;

Accertata la non attuazione integrale e spontanea delle ordinanze medesime da parte del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto di dover procedere alla disamina delle questioni controverse, simili ad altre già decise al TAR Sicilia, sede di Palermo, con la fattiva collaborazione dei funzionari ministeriali, nelle persone della dott. Luisa Caprio Preden, Capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, del dott. Vincenzo Perna, consigliere ministeriale aggiunto e dei dott. Pasquale Pardi e Gianfranco Minisola, dirigenti dell'ispettorato medesimo;

Verificati con i predetti funzionari i problemi inerenti al contenzioso con i ricorrenti signori Mancuso, Segreto e Scimeni, nonché della sig. Claudia Alliata (in qualità di interventrice *ad opponendum* nell'appello proposto dal Ministero della pubblica istruzione al consiglio di giustizia amministrativa avverso le ordinanze stesse) in ordine all'impugnazione dell'ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996, recante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente e assistente nelle Accademie di belle arti, in sostituzione della precedente ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1993, recante la disciplina per il conferimento delle supplenze nelle Accademie di belle arti al personale docente e agli assistenti;

Considerato che l'ordinanza ministeriale n. 453/1996 costituisce non la prima applicazione del nuovo sistema di reclutamento del personale docente ed assistente non di ruolo nelle Accademie di belle arti come introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417 e confermato dall'art. 272 del testo unico scol. —, bensì il primo aggiornamento delle graduatorie triennali già formate in base all'ordinanza ministriale n. 107/1996;

Ritenuto, quindi, che, ad onta del *nomen juris* adoperato, l'ordinanza ministeriale n. 453/1996 non è una mera fonte regolamentare di esecuzione dell'art. 272 del testo unico scol., (nel senso, cioè, che non reca regole generali, astratte e permanenti in ordine alle procedure da attivare per il reclutamento del personale docente e assistente non di ruolo), ma che essa provvede direttamente a siffatto reclutamento, ponendo disposizioni sostanzialmente simili a quelle dell'ordinanza ministeriale n. 107/1993, ossia un procedimento amministrativo di tipo concorsuale, tendente sia all'aggiornamento delle graduatorie permanenti esistenti, sia all'inserimento di nuovi candidati alle «supplenze», come peraltro accade per gli altri ordini e gradi della scuola statale;

Preso atto che, essendo prevalente, se non esclusivo il contenuto concorsuale nell'ordinanza ministeriale n. 453/1996, la pubblica amministrazione convenuta non avrebbe potuto esimersi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di quest'ultima ordinanza ministeriale, all'uopo eventualmente procedendo mercé lo sdoppianento della fonte, come più volte è accaduto ed accade tuttora in altri contesti del medesimo Ministero, ove, nella stessa data, vengono emanati l'ordinanza ministeriale d'indizione del concorso e il bando di concorso, quest'ultimo, appunto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, a' sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 (peraltro richiamato nelle premesse della medesima ordinanza ministeriale n. 453);

Ritenuto che detta ordinanza ministeriale n. 453 dev'essere opportunamente pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, con conseguente riapertura dei termini a favore non solo dei ricorrenti che hanno proposto tale motivo di gravame, ma anche di tutti i soggetti che intendano profittarne, a causa dell'efficacia inscindibile del provvedimento impugnato e della di lui natura giuridica (giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. St., sez. V, 3 marzo 1933 n. 124; sez. IV, 9 gennaio 1940 n. 1; in materia di annullamento di graduatoria, sez. IV, 9 febbraio 1935 n. 55; sull'irrilevanza dei motivi oggettivi e di quelli soggettivi dell'annullamento di un atto intrinsecamente inscindibile, unico dato giuridicamente rilevante, sez. IV, 11 dicembre 1959 n. 1198) di atto, cioè, rivolto *in incertam personam* e con prescrizioni unitariamente concernenti tutti coloro che ne possono in varia guisa essere destinatari, per cui l'atto stesso, avendo un'unità intrinseca e indivisibile, non può essere caducato per alcuni destinatari (i ricorrenti) e rimanere in vita per gli altri (tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993 che non hanno spiegato ricorso giurisdizionale o straordinario);

Ritenuto invero che il bando di concorso, della cui natura giuridica l'ordinanza ministeriale n. 453/1996 partecipa, per la parte inerente all'annuncio del concorso (ossia, in ordine all'effetto partecipativo), ha natura recettizia e si rivolge impersonalmente a chiunque ne abbia interesse, al riguardo ponendosi come atto iniziale di una procedura a struttura soggettiva tendenzialmente aperta a tutti;

Ritenuto in tal caso che il bando di concorso non può legittimamente spiegare efficacia se non viene portato a conoscenza dei soggetti di diritti soltanto con le necessarie forme di pubblicità previste dalla legge, le quali, fin dall'inizio, servono a garantire la perfetta parità dei partecipanti al procedimento, ponendoli tutti nella medesima situazione di conoscibilità in ordine ai termini, al contenuto ed agli adempimenti;

Considerato inoltre, per ciò che attiene, all'efficacia iniziale dell'ordinanza ministeriale n. 453, tale dato s'appalesa strettamente collegato:

a) al periodo di efficacia dell'ordinanza ministeriale n. 107/1993;

b) al mantenimento dei soggetti già inseriti in quest'ultima a fruire delle eventuali nomine per tutto il triennio considerato, laddove

si verifichino i presupposti per il conferimento dell'incarico (o nomina, o supplenza, o rapporto di lavoro a termine, o a tempo determinato, espressioni, queste del tutto sinonime);

c) alla necessità che i soggetti medesimi possano poi partecipare, su un piede di parità con tutti gli altri candidati, all'aggiornamento recato dall'ordinanza ministeriale n. 453/1996, una volta esauritisi naturalmente gli effetti dell'ordinanza minsteriale n.107/1993;

Ritenuto di conseguenza che, stante la validità permanente delle graduatorie stabilite dall'ordinanza ministeriale n. 107/1993 e l'efficacia triennale di ciascun aggiornamento, tali dati sono posti dalla legge e non sono disponibili da parte della pubblica amministrazione, neppure indirettamente, attraverso la successione delle ordinanze relative all'aggiornamento stesso, in quanto solo la legge, come può prorogare l'efficacia delle graduatorie — e, quindi, allungarne la naturale «triennalità» —, può regolare diversamente, negli ovvi limiti della ragionevolezza e dell'uguaglianza dei soggetti di diritto, la naturale scansione degli aggiornamenti, fermo in ogni caso restando che tale scelta, oltre a dover rispettare i predetti valori costituzionali, deve potersi evincere in modo espresso o, comunque, incontrovertibile dal dato testuale della norma, con un grado di chiarezza non inferiore a quello contenuto nella regola che ha stabilito tale efficacia triennale.

Preso atto che questa efficacia è stata recata in via generale, per la prima volta, dal citato art. 8 del decreto-legge n. 357/1989, ma le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989/1990 e 1990/1991 furono prorogate per l'a.s. 1991/1992 con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991 n. 244); per l'a.s. 1992/1993 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496); per l'a.s. 1993/1994 in base all'art. 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243); e, da ultimo, per l'a.s. 1994/1995 in virtù dell'art. 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995 n. 361 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437);

Considerato dunque che a partire dall'a.s. 1995/1996 sono entrate in vigore le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993, pubblicate nell'ottobre 1995, le quali, però, mantengono *ope legis* la loro efficacia triennale, mai smentita dall'art. 272 del testo unico scol., né tampoco dai citati decreti-legge, in quanto, se è pur vero che a suo tempo l'ordinanza ministeriale n. 107/1993 fissò l'efficacia delle proprie graduatorie a partire dall'a.s. 1993/1994, quest'ultima non ebbe mai alcun significato perché le norme di citati decreti-legge continuarono a prorogare le graduatorie previgenti all'entrata in vigore del fondamentale art. 8 del decreto-legge n. 357/1989 e conformarono così la medesima ordinanza n. 107 e le sue graduatorie, provvedimenti, questi, di rango subordinato alla fonte primaria, di talché, quando finalmente l'ordinanza ministeriale n. 107/1993, già validamente entrata in vigore e fonte a sua volta delle graduatorie pubblicate nell'ottobre 1995, poté spiegare pienamente la sua efficacia finora quiescente, al contempo si riespanse il termine triennale sempre valido e mai modificato dalle altre fonti primarie *medio tempore* sopravvenute;

Ritenuto conclusivamente che il *dies a quo* delle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993 fu l'a.s. 1995/1996 e il *dies ad quem* sara l'a.s. 1997/1998 e che tale conclusione appare obbligata appunto in base al dato testuale evincibile dall'art. 2, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 361/1995, il quale, per un verso, fissa la predetta proroga delle graduatorie anteriori al decreto-legge n. 357/1989 e, per altro verso, reca una novella (*rectius*, un'aggiunta) all'art. 272, comma 8 del testo unico scol., nella parte in cui resta fermo il diritto dei candidati al conferimento di supplenze su base nazionale, ossia presso tutti i Conservatori o Accademie, sulla base della loro posizione in graduatoria, di talché le indicazione delle tre sedi da parte dei candidati si deve intendere quindi meramente indicativa della loro preferenza, senza alcun valore tassativo o vincolante per la pubblica amministrazione (cfr., al riguardo, Cons. St., sez. II, 24 aprile 1996, par. n. 811/1996) e, anzi, l'affermato carattere innovativo della citata novella implica l'immediata conformazione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti ed efficaci, ancorché formatisi sotto l'imperio del precedente testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 357/1989 o del successivo art. 272 del testo unico scol., nel quale detto art. 8 è stato trasfuso per quanto di ragione;

Ritenuto che non è comunque conducente, a questi fini, l'altra disposizione dell'art. 2, comma 5-*bis*, in virtù della quale il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all' art. 8 del decreto-legge n. 357/1989 dev'esser completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'a.s. 1996/1997, atteso che tale regola, peraltro sganciata dal contesto complessivo delle norme di proroga e di novellazione colà esistenti, serve solo affinché il Ministero attivi tempestivamente le procedure d'aggiornamento non ancora espletate e per tutte le eventuali vicende non coperte dalla validità permanente e dall'efficacia triennale delle graduatorie già esistenti ed operative.

Ritenuto inoltre che la regola stessa non si potrebbe invocare in relazione alla pretesa obsolescenza delle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993, sia perché queste ultime sono state pubblicate coevamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 361/1995 (e, quindi, non sono state toccate da quest'ultima che dispone soltanto per l'avvenire) — per cui esse non presentano alcuna discrasia con il sistema normativo vigente a partire dal 1989, a differenza di quelle precedenti, reiteratamente prorogate —, sia perché una tale conclusione apparirebbe ingiustificata a fronte delle continue proroghe di quelle formate prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 del decreto-legge n. 357/1989 e senza il rigore di quest'ultimo, soprattutto se si tien conto che le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993 sono le prime ad essere perfettamente coerenti con il nuovo ordinamento;

Ritenuto inoltre che le proroghe delle graduatorie antecedenti (1989), in sé considerate, potrebbero esser ritenute neutre, anche e nonostante l'emanazione dell'ordinanza ministeriale n. 107/1993 e, soprattutto, dell'art. 272 del testo unico scol. (ove il sistema delineato dall'art. 8 del decreto-legge n. 357/1989 trova compiutezza), fermo, però, restando che, se le proroghe stesse si combinano con l'asserita compressione della «triennalità», recata dall'art. 2, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 361/1995, il complesso normativo s'appaleserebbe del tutto irragionevole, perché esalterebbe i risultati acquisiti nel vecchio sistema, annichilerebbe quelli del nuovo e perverrebbe alla paradossale situazione di costringere il Ministero alla riattivazione della procedura di aggiornamento e reclutamento, in presenza dei risultati acquisiti dall'ordinanza ministeriale n. 107/1993 (e ancora validi ed efficaci) in forza di quelle medesime regole che imporrebbero adesso l'aggiornamento;

Ritenuto conclusivamente che nessuna novella è stata recata dall'art. 2, comma 5-*bis* in soggetta materia, che, anzi, quest'ultimo archivia definitivamente il sistema anteriore al 1989 e che, quindi, le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993 sono attuative della medesima *ratio legis* che ispirò la riforma del 1989 (via via confermata fino al decreto-legge n. 361/1995), onde non v'è necessità giuridica di aggiornare quello nuovo, se l'efficacia di quest'ultimo presenta lo stesso grado d'aggiornamento della norma citata, all'uopo non potendosi obiettare che l'art. 2, comma 5-*bis* stesso ponga al Ministero un termine perentorio per procedere *tout court* all'aggiornamento delle previgenti graduatorie, non solo perché il testo non s'esprime in tal senso, ma soprattutto perché nemmeno la qualificazione testuale di un termine come perentorio è di per sé sufficiente ad attribuirgliene la natura, all'uopo occorrendo la chiara ed esplicita comminatoria di una precisa sanzione per il caso d'inosservanza (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 28 giugno 1995 n. 649);

Considerato, infatti, che a favore di siffatta natura perentoria non si potrebbe invocare il dato testuale dell'art. 2, comma 5-*bis*, relativo alla locuzione «... dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997 ..», in quanto la previsione di precisi «doveri», relativi al tempo entro cui una pubblica amministrazione è tenuta a compiere un determinato atto non costituisce mai indice sufficiente della perentorietà del termine, fermo restando che l'uso del verbo servile, diretto a sottolinera l'imperatività della norma, non le aggiunge alcun significato precettivo, ché l'esatta portata dell'obbligo va definita non già in funzione della maggiore o minore enfasi del dettato normativo, bensì sulla base delle conseguenze derivanti dalla sua violazione;

Considerato che ciò s'appalesa vieppiù significativo, se si pensa che le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993 sono permanenti e, come tale, non cessano, né perdono mai efficacia, indipendentemente dalle vicende che possano concernere i suoi futuri aggiornamenti, per cui la copertura dei posti via via resi disponibili per supplenze può essere sempre effettuata attingendo alle graduatorie medesime, fintantoché non si proceda all'aggiornamento, fermo in ogni caso restando che l'equo contemperamento degli interessi in giuoco (dei soggetti già inseriti ad ottenere la massima rivalutazione possibile della propria posizione; dei soggetti aspiranti all'inserimento *ex novo;* del Ministero a reclutare i soggetti più capaci e meritevoli

sulla scorta di procedure ordinate ed imparziali) non può legittimamente prescindere dalla salvaguardia delle posizioni acquisite, peraltro sulla scorta del nuovo sistema introdotto a partire dal 1989, dai soggetti inseriti nelle graduatorie pubblicate nell'ottobre 1995 e che hanno legittimamente confidato nella loro efficacia triennale, salvaguardia che, com'è noto, dev'essere attuata dalla pubblica amministrazione stessa laddove tali posizioni siano coerenti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (nella specie, di copertura dei predetti posti mediante gli incarichi di supplenza);

Ritenuto infine che nessun chiaro ed univoco dato testuale appare preordinato a delimitare l'efficacia triennale dell'ordinanza ministeriale n. 107/1993 al solo a.s. 1995/1996 (non la disposta proroga delle vecchie graduatorie fino all'a.s. 1994/1995, perché si riferisce alle vicende pregresse; non la novella all'art. 272, perché ha natura innovativa; non la regola dell'aggiornamento, perché inerisce a vicende ulteriori e diverse da quelle già coperte dal triennio scolastico 1995/1998) che detta efficacia triennale implica di per sé l'aspettativa titolata dei soggetti colà inseriti, da un lato, d'ottenere gli incarichi fino all'esaurimento dell'a.s. 1997/1998 e dall'altro lato, di vedere la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996 in *Gazzetta Ufficiale* allo scopo di partecipare al procedimento colà previsto in condizioni di parità con tutti gli altri candidati, già inseriti oppure aspiranti, ferma, però, restando la necessità di evitare qualsivoglia nociva sovrapposizione dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996 con l'ordinanza ministeriale n. 107/1993, nel senso che quella non potrà spiegare efficacia se non dopo quest'ultima.

Accertato che tali pretese, apparentemente contrastanti, invece discendono tutte dal corollario della triennalità delle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993, nel senso che i candidati colà inseriti devono poter concludere in modo ordinato gli incarichi loro affidati e, al contempo, ottenere tutti i punti loro spettanti per tale motivo ai fini ed al momento dell'aggiornamento per il triennio successivo, atteso che la «triennalità» delle predette graduatorie implica necessariamente la sostanziale inutilità attuale dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996, non già perché essa sia di per sé illegittima o perché abbia contenuti *ex se* viziati sotto qualche profilo — situazione, questa, del tutto estranea alle vicende contenziose inerenti all'incarico affidato al Commissario *ad acta* —, ma perché essa è intempestiva;

Considerato tuttavia che tale «anticipo» non deve ritorcersi contro i ricorrenti e, più in generale, contro i soggetti inseriti nelle graduatorie della ripetuta ordinanza n. 107, per cui la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996 non può esser effettuata in qualunque tempo, ma solo in quello in cui le relative graduatorie potranno soppiantare le precedenti a conclusione naturale del triennio della loro validità;

Considerato, infine, di dover scindere le posizioni delle signore Mancuso, Segreto e Alliata, rispetto a quella del sig. Scimeni, in quanto quest'ultimo, in base alla documentazione d'ufficio, non risulta inserito nelle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107/1993;

Visti l'art. 272 del testo unico scol. e l'art. 2, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 361/1995 come innanzi convertito in legge, nonché l'ordinanza ministeriale n. 107/1993 e successive modificazioni, la cui efficacia si riespande, a causa della sospensione dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996, a favore di tutti i destinatari delle graduatorie da essa promananti, ancorché costoro non siano parti, in senso formale, dei giudizi instaurati dai predetti ricorrenti, negli ovvi limiti oggettivi del giudicato cautelare, ossia con riguardo al dispositivo, alla motivazione ed all'oggetto del giudizio di primo grado, come confermato in appello (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 giugno 1996 n. 854), fermo in ogni caso restando che detta efficacia non s'espande anche agli atti consequenziali del provvedimento sospeso, che abbiano eventualmente conferito beni, utilità o *status* ormai consolidati a soggetti terzi, che non sono qualificabili come parti necessarie del giudizio instaurato dai ripetuti ricorrenti (cfr., da ultimo, CGA, 18 maggio 1996 nn. 154 e 159);

Ordina

in via cautelare e fino alla definizione nel merito della controversia instaurata con i ricorsi indicati in premessa e pendenti innanzi al TAR della Sicilia, sezione staccata di Catania, ovvero nelle more di una completa regolamentazione della materia:

Art. 1.

1. Le graduatorie formate in applicazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni, recante la disciplina per il conferimento delle supplenze nelle Accademie di belle arti al personale docente e agli assistenti, restano valide ed efficaci per gli anni scolastici 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 rimangono inefficaci e sono inopponibili nei confronti delle signore Maia Mancuso, Vita Segreto e Claudia Alliata, anche per quanto attiene alle modalità di stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che restano soggetti alle risultanze delle graduatorie di cui all'art. 1, nonché alle disposizioni di cui all'art. 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei riguardi dei soggetti indicati al precedente comma, gli incarichi affidati e i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato eventualmente stipulati in base alle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 devono intendersi esclusivamente regolati dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni.

3. Ai soggetti medesimi, qualora si verifichino i presupposti per l'affidamento dell'incarico, è data comunicazione, in esecuzione della presente ordinanza, affinché possano esprimerne l'accettazione, o meno, con conseguente rimessione in termini a tal fine.

Art. 3.

1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, con le modalità all'uopo prescritte ed affinché le procedure colà previste siano completate in tempo utile per il conferimento degli incarichi a partire dall'anno scolastico 1998/1999.

2. L'ispettorato per l'istruzione artistica assume i provvedimenti per l'esecuzione di quanto stabilito al comma 1.

La presente ordinanza è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale.*

Il commissario ad acta: RUSSO

97A4373

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al finanziamento dei progetti ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose», integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Piano di ripartizione 1996

Si pubblica qui di seguito il piano complessivo di finanziamento dei comuni, i cui progetti sono stati approvati dalla commissione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 272/1989 e dalla commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1991, suddiviso per ciascuna regione e con la specificazione del tipo di intervento finanziato.

Decreto del Ministero di grazia e giustizia n. 129622 del 20 dicembre 1996, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia in data 29 gennaio 1997, vistato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 1997.

REGIONE CAMPANIA

ANNO 1996

Comune	Contributo	Attitività finanziate
PROVINCIA DI NAPOLI		
1 NAPOLI Bagnoli-Nisida S.Giovanni-Barra	**1.014.000.000**	Centro di S.Giovanni manifestazioni - feste - rassegne attività sportive Centro Bagnoli attività ludico-sportive manifestazioni - feste - rassegne Centro Barra attività sportive manifestazioni - feste - rassegne Progetto Nisida ortoflorofrutticoltura, agrumeto, uliveto
2 ACERRA "Solidarietà Giovani"	**234.000.000**	attività musicali, culturali, teatrali, sportive laboratorio manutenzione e riparazione visite istruttive e concerti
PROVINCIA DI SALERNO		
3 SALERNO	**197.484.000**	potenziamento Comunità alloggio
4 CAPACCIO	**73.245.000**	Orientamento professionale inserimento lavorativo di 10 minori in aziende ed imprese artigiane attività culturali e ricreative x 30 minori
PROVINCIA DI CASERTA		
5 TEVEROLA	**180.300.000**	Centro Polifunzionale recupero scolastico, laboratorio di ceramica cineforum, gite, sostegno alle famiglie inserimento lavorativo x 10 giovani

6 VITULAZIO	**40.000.000**	Formazione lavoro presso artigiani recupero scolastico ed animazione x 40 minori
7 S. MARIA LA FOSSA	**65.000.000**	Centro Sociale Giovanile socializzazione e tempo libero scuola, momenti formativi attività artistiche, artigianali e sportive

PROVINCIA DI BENEVENTO

8 BENEVENTO	**234.500.000**	Centro Polivalente "San Modesto" attività animazione ludico sportive recupero scolastico laboratorio artigianale

TOTALE CAMPANIA **2.038.529.000**

REGIONE PUGLIA e BASILICATA

ANNO 1996

Comune	Contributo	Attitività finanziate
PROVINCIA DI BARI		
1 BARI **Circoscrizione VI** **Progetto Chiesa Russa**	**126.050.000**	Centro Sociale educativo rivolto a minori area a rischio di età 14/21 anni sostegno alle famiglie attività sportiva laboratorio cittadino
2 PALO DEL COLLE	**213.784.000**	inserimento lavorativo e formazione lavoro x 15 minori attività sportiva e di animazione
PROVINCIA DI BRINDISI		
3 LATIANO	**259.440.000**	Centro polifunzionale laboratorio fotografico e stampa attività sportive, teatrali, musicali Inserimento lavorativo x 10 minori
4 CEGLIE - FRANCAVILLA FONTANA	**552.200.000**	Centro Diurno integrato Polivalente coop. Sociale "La Torre" Centro Studi Artistici Teatro della Calce Istituto professionale "G. D'Annunzio" Scuola Media Statale "Leonardo da Vinci" Parrocchia "San Rocco" Parrocchia "Maria Immacolata" Centro Culturale "Città delle Donne" Centro Polisportivo culturale "Kailinon" Comune di Ceglie Messapica Scuola Media Statale "Giovanni Pascoli"

5 TORRE S. SUSANNA	**183.360.000**	Inserimenti lavorativi corso di sartoria II° livello Centro Diurno Corso formazione operatori

PROVINCIA DI FOGGIA

6 SANNICANDRO GARGANICO	**103.000.000**	Avviamento e formazione lavoro Istituzione 10 borse di lavoro

PROVINCIA DI TARANTO

7 MARTINA FRANCA	**274.120.000**	Centro Diurno Polifunzionale attività culturali e di tempo libero laboratori di: floricoltura, giardinaggio, pasta fresca e pasticceria, allevamento piccoli animali
8 GROTTAGLIE	**250.000.000**	Centro di integrazione sociale formazione professionale attività ludico-ricreative, artistiche e sportive laboratori di: ceramica, musica, informatica

PROVINCIA DI POTENZA

9 MELFI	**109.826.000**	Inserimenti lavorativi campo scuola - Agriturismo cineforum- sostegno scolastico attività sportiva

TOTALE PUGLIA e BASILICATA	**2.071.780.000**

REGIONE CALABRIA

ANNO 1996

Comune	Contributo	Attitività finanziate
PROVINCIA DI CROTONE		
1 CUTRO	**149.780.000**	Centro di Aggregazione Giovanile manutenzione verde pubblico formazione e inserimento in azienda elettromeccanica
2 S. MAURO MARCHESATO	**127.040.000**	Centro di Aggregazione Polifunzionale recupero scolastico attività giornalistiche corso di informatica laboratorio attività manuali attività sportive
3 STRONGOLI	**203.800.000**	Corsi di formazione giardinaggio, cineforum, recupero scolastico attività di laboratorio attività sportive
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA		
4 TROPEA	**158.360.000**	Inserimento di 20 minori in imprese artigiane
PROVINCIA DI COSENZA		
5 COSENZA "La Zattera"	**197.212.000**	Centro Polifunzionale recupero scolastico animazione sociale attività sportive Attività di ascolto ed orientamento Inserimenti lavorativi x 8 minori

6 **CASSANO JONICO**	**151.630.000**	Centro Polivalente attività di animazione, sportive , ludiche laboratorio ricreativo-culturale laboratorio di orientamento lavorativo e attitudinale praticantato in servizi socialmente utili
7 **ROSSANO** **"restauro mobili"**	**142.600.000**	Laboratorio artigianale di restauro mobili

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

8 **REGGIO CALABRIA** **Progetto Sios**	**229.210.000**	Formazione lavoro - Spazi Verdi Attrezzati momenti formativi alternanza formazione - lavoro
9 **BIANCO**	**170.000.000**	Centro Polivalente biblioteca - educativa di strada

PROVINCIA DI CATANZARO

10 **CATANZARO** **"Mater Domini"**	**348.627.000**	Area socializzazione Area Formazione e costituzione d'impresa Gestione spazio attrezzato Gestione spazi verdi: coltura di ortaggi apicoltura
11 **CATANZARO** **ARCI ragazzi**	**168.500.000**	Centro di Aggregazione laboratori, orientamento professionale attività sportive, teatrali, ludico-ricreative sostegno scolastico
12 **BADOLATO** **"inserimento lavorativo"**	**76.800.000**	Corso inserimento lavorativo x 6 minori
13 **BADOLATO** **"Corso falegnameria"**	**70.068.000**	Corso di falegnameria x 12 minori
14 **LAMETIA TERME**	**155.900.000**	Servizio assistenza domiciliare educativa Unità di strada. inserimento lavorativo di 15 minori in 9 aziende, esercizi commerciali ed artigianali
TOTALE CALABRIA	**2.349.527.000**	

REGIONE SICILIA

ANNO 1996

	Comune	Contributo	Attitività finanziate

PROVINCIA DI PALERMO

	Comune	Contributo	Attitività finanziate
1	**PALERMO** Progetto ZEN	**307.500.000**	Centro Polifunzionale e di ascolto
2	**PALERMO** Paolo Borsellino quartiere Malaspina	**164.248.000**	Centro diurno attività sportive, teatrali sostegno scolastico
3	**PALERMO** Progetto: "Giovani a rete" quartieri Cruillas-Cep Passo di Rigano	**281.240.000**	Centro Polifunzionale e di ascolto formazione lavoro area educativa area tempo libero
4	**ALTOFONTE**	**150.560.000**	Centro ludico-ricreativo educativa di strada attività ludico-ricreative
5	**TERMINI IMERESE**	**148.500.000**	Centro polifunzionale borse di studio attività di tirocinio presso aziende/botteghe

PROVINCIA DI TRAPANI

	Comune	Contributo	Attitività finanziate
6	**ERICE** **S. Giuliano**	**105.100.000**	Centro Sociale laboratorio di: falegnameria/restauro, espressione corporea e recupero delle tradizioni
7	**SALEMI**	**150.560.000**	Centro ludico/ricreativo educativa di strada attività ludico-ricreative

PROVINCIA DI AGRIGENTO

8 LICATA	**165.150.000**	Corsi professionali borse lavoro x minori laboratorio fotografico lavorazione artistica del legno
9 PALMA DI MONTECHIARO	**115.600.000**	Bottega artigiana corso conduzione aziendale corso ceramica corso vetro

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

10 GELA	**425.700.000**	Centri di Aggregazione Settefarine e Scavone laboratori pre-professionali sportelli informagiovani sostegno scolastico
11 S. CATALDO	**211.000.000**	3 Centri di Aggregazione attività di animazione laboratori espressivi, musicali

PROVINCIA DI CATANIA

12 FIUMEFREDDO DI SICILIA	**82.800.000**	Centro di incontro minori operatori di strada

TOTALE SICILIA **2.307.958.000**

REGIONE SARDEGNA

ANNO 1996

Comune	Contributo	Attitività finanziate

PROVINCIA DI CAGLIARI

Comune	Contributo	Attitività finanziate
1 **CARBONIA** **Circoscriz. di Bacu Abis**	**39.640.000**	Laboratori pre-professionali laboratorio di ceramica laboratorio musicale x minori di età 14/21 anni
2 **VILLACIDRO**	**74.850.000**	laboratori di formazione professionale inserimento lavorativo x 4 minori
3 **DOLIANOVA**	**63.200.000**	Educativa territoriale
4 **DECIMOMANNU**	**67.200.000**	inserimenti lavorativi x 5 minori
5 **SANT'ANTIOCO**	**168.040.000**	inserimenti lavorativi x 7 minori Laboratorio ceramica artistica x 8 minori
6 **ARBUS**	**30.100.000**	2 laboratori: orientamento attività turistica e percorso naturalistico con finalità didattiche
7 **SERNOBI'**	**130.512.000**	inserimenti lavorativi x 9 minori
8 **SERRAMANNA**	**224.744.000**	Centro di aggregazione laboratori culturali corsi di espressività corporea

PROVINCIA DI SASSARI

Comune	Contributo	Attitività finanziate
9 **ALGHERO**	**42.000.000**	inserimenti lavorativi x 5 minori

10 OLBIA	**146.640.000**	Laboratori pre-formazione professionale rimessaggio imbarcazioni x 5 minori Lavorazione ceramica artistica x5 minori Progettazione e realizzazione aree verdi x 5 minori
11 ITTIRI	**202.080.000**	Centro Polifunzionale interventi di supporto interventi nella scuola orientamento lavoro osservatorio agio e disagio

PROVINCIA DI NUORO

12 ORGOSOLO	**43.200.000**	inserimenti lavorativi x 4 minori

TOTALE SARDEGNA	**1.232.206.000**

97A4372

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto e al regolamento di contabilità della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in data 16 maggio 1997, sono state approvate le modifiche agli articoli 11, 15, 24 e 48 dello statuto, nonché agli articoli 50 e 51 del regolamento di contabilità della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

97A4395

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1113 dell'8 gennaio 1997

Società: Miun, via Giotto, 26 - 20145 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Parekh chemicals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giotto, n. 26, ha modificato la propria ragione sociale in Chong Kun Dang Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giotto, n. 26.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 393/97 del 5 maggio 1997

Società Fresenius medical care Italia S.p.a., via Crema, 8 -26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione sociale.

La società Fresenius sistemi terapeutici S.p.a. ha modificato la propria denominazione sociale in Fresenius medical care Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona), via Crema n. 8.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 309/97 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: HISMANAL, 30 compresse 10 mg, n. di A..I.C.: 026527010.

Società: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 58,34 mg, amido 27,50 mg, amido pregelatinizzato 3,60 mg, cellulosa microcristallina 18,00 mg, polivinilpirrolidone 1,20 mg, magnesio stearato 0,60 mg, sodio laurilsolfato 0,36 mg, biossido di silicio colloidale 0,40 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 363/97 dell'8 aprile 1997

Specialità medicinale: ATROPINA SOLFATO:

fiala 0,5 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 030052017/G;

5 fiale 0,5 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 030052029/G;

5 fiale 0,5 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 030052031/G;

100 fiale 0,5 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 030052043/G.

Società: Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio acetato triidato (eliminato), sodio metabisolfito (eliminato), sodio cloruro 9 mg, alcol benzilico 15,6 mg, acqua p.p.i. q.b. 1 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 394/97 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale: ENO EFFERVESCENTE ANTIACIDO, 10 bustine 5 g, n. di A.I.C.: 017612021.

Società: SmithKline Beecham S.p:a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica principio attivo, cambiamento di denominazione del medicinale.

La composizione è così modificata:

principi attivi: sodio bicarbonato 2,319 g, acido citrico anidro 2,181 g, acido tartarico eliminato, sodio carbonato anidro 0,500 g.

È auorizzato il cambio di denominazione da «Eno effervescente antiacido» a «ENO».

I già prodotti, precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 414/97 del 9 maggio 1997

Specialità medicinale: ADENOPLEX RICHTER «Forte», 5 fiale liof + 5 fiale, n. di A.I.C.: 012352023.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica principio attivo.

È autorizzata la modifica di composizione limitatamente alla riduzione della cocarbossilasi da mg 50 (pari a 28,8 mg di tiamina base) a mg 38,3 (pari a 25 mg di tiamina base).

I lotti già prodotti, non possono essere venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 463/97 del 20 maggio 1997

Specialità medicinale: AMOXICILLINA RECORDATI, 12 capsule 500 mg, n. di A.I.C.: 029487028.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice precipitata 5,000 mg, magnesio stearato 5,000 mg, eritrosina (eliminata), indigotina (eliminata), titanio biossido (E171) 2,100 mg, gelatina 105,000 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 464/97 del 20 maggio 1997

Specialità medicinale: TROMBENOX T:

2 fiale 6000 U.I. axa 0,6 ml, n. A.I.C.: 029126012;

2 fiale 8000 U.I. axa 0,8 ml, n. A.I.C.: 029126024;

2 fiale 10.000 U.I. axa 1 ml, n. A.I.C.: 029126036.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.p.a., via Sette Santi, - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

È approvata la sostituzione delle confezioni, della specialità medicinale sopraindicata da:

2 fiale 6000 U.I. axa 0,6 ml a 2 siringhe pronte 6000 U.I. axa 0,6 ml;

2 fiale 8000 U.I. axa 0,8 ml a 2 siringhe pronte 8000 U.I. axa 0,8 ml;

2 fiale 10.000 U.I. axa 1 ml a 2 siringhe pronte 10.000 U.I. axa 1 ml.

I numeri di A.I.C. variano:

da: 029126012 per la confezione 2 fiale 6000 U.I. axa 0,6 ml;

a: 029126048 per la nuova confezione 2 siringhe pronte 6000 U.I. axa 0,6 ml;

da: 029126024 per la confezione 2 fiale 8000 U.I. axa 0,8 ml;

a: 029126051 per la nuova confezione 2 siringhe pronte 8000 U.I. axa 0,8 ml;

da: 029126036 per la confezione 2 fiale 10.000 U.I. axa 1 ml;

a: 029126063 per la nuova confezione 2 siringhe pronte 10.000 U.I. axa 1 ml.

I lotti contraddistinti dai precedenti numeri di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 465/97 del 20 maggio 1997

Specialità medicinale: CLEXANE T:

2 fiale 6000 U.I.. axa 0,6 ml, n. A.I.C.: 029111010;

2 fiale 8000 U.I. axa 0,8 ml, n. A.I.C.: 029111022;

2 fiale 10.000 U.I. axa 1 ml, n. A.I.C.: 029111034.

Società: Rhone Poulenc Rober S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

È approvata la sostituzione delle confezioni, della specialità medicinale sopraindicata da:

2 fiale 6000 U.I. axa 0,6 ml a 2 siringhe pronte 6000 U.I. axa 0,6 ml;

2 fiale 8000 U.I. axa 0,8 ml a 2 siringhe pronte 8000 U.I. axa 0,8 ml;

2 fiale 10.000 U.I. axa 1 ml a 2 siringhe pronte 10.000 U.I. axa 1 ml.

I numeri di A.I.C. variano:

da: 029111010 per la confezione 2 fiale 6000 U.I. axa 0,6 ml;

a: 029111046 per la nuova confezione 2 siringhe pronte 6000 U.I. axa 0,6 ml;

da: 029111022 per la confezione 2 fiale 8000 U.I. axa 0,8 ml;

a: 029111059 per la nuova confezione 2 siringhe pronte 8000 U.I. axa 0,8 ml;

da: 029111034 per la confezione 2 fiale 10.000 U.I. axa 1 ml;

a: 029111061 per la nuova confezione 2 siringhe pronte 10.000 U.I. axa 1 ml.

I lotti contraddistinti dai precedenti numeri di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto n. 182/97 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fisons italchimici S.p.a., con sede in via G. Winckelmann, 2 Milano, codice fiscale 01328640592:

specialità: BETHACIL:

026742015 1 flac. im 1,5 g + fiala 3,2 ml;

026742027 i.v. 1 fiala 1,5 g + f solv;

026742039 1 flac. bb i.m. i.v. 750 mg + fiala 1,6 ml;

026742066 sosp. orale 5% 100 ml 5g;

026742078 8 compresse divisibili 750 mg;

026742092 i.v. 1 flac. 1 g sulb. + 2 g amp.,

è ora trasferita alla società Bioindustria farmaceutica S.p.a., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 183/97 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara, 282 Roma, codice fiscale 00400380580:

specialità: RENOSKIN, 027863012 crema 30 g.

Con variazione della denominazione in: «Acnizel»,

è ora trasferita alla società Restiva S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50 Latina, codice fiscale 04866591003.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 200/97 del 14 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Giorgio Zoja S.p.a., con sede in via Lamarmora, 1, Milano, codice fiscale 00738390152:

specialità: XEFO:

029313018 30 compresse rivestite 4 mg;

029313020 30 compresse rivestite 8 mg,

è ora trasferita alla società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45 Milano, codice fiscale 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 201/97 del 14 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Roch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159:

specialità: FARLUTAL:

015148024 12 compresse 10 mg;

015148036 10 compresse 20 mg;

015148075 i.m. 1 flacone 150 mg;

015148087 i.m. 1 flacone 500 mg;

015148099 i.m. 1 flacone 1000 mg;

015148101 30 compresse 250 mg;

015148125 30 compresse mg 250;

015148137 30 flaconi sospensione os 500 mg;

015148149 15 flaconi sospensione os 1 g,

è ora trasferita alla società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 202/97 del 14 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 00883180465:

specialità: ALBUMINA UMANA *:

027931017 soluzione 20% 10 ml;

027931029 soluzione 20% 50 ml;

027931031 soluzione 25% 10 ml;

027931043 soluzione 25% 50 ml;

027931056 soluzione 25% 100 ml,

è ora trasferita alla società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1, Siena, codice fiscale 00048700520.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 203/97 del 14 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ecupharma S.r.l., con sede in via Mazzini, 20 Milano, codice fiscale 10863670153:

specialità: MUCOLYSIN:

023380165 i.m. i.v. 6 fiale 3 ml;

023380177 ad. 10 supposte 200 mg;

023380189 bb. 10 supposte 100 mg;

023380191 lattanti 10 supposte 50 mg;

023380203 bb. granulare 30 bust 100 mg;

023380215 granulare orale 30 bust 200 mg;

023380227 20 fialoidi orali;

023380239 ad. 10 supposte 600 mg;

023380241 bustine granulari 600 mg;

023380254 20 compresse 600 mg,

e ora trasferita alla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., con sede in via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano), codice fiscale 07486020154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 204/97 del 14 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Del Saz Filippini S.r.l., con sede in via Dei Pestagalli, 7 - Milano, codice fiscale 03734080157:

specialità: RIDUTOX:

028373013 10 fl. liof. 300 mg + 10 f. solv.;

028373025 10 fl. liof. 600 mg + 10 f. solv.,

e ora trasferita alla società So.Se. Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22, Pomezia (Roma), codice fiscale 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 205/97 del 14 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fulton medicinali S.r.l., con sede in via Edison, 68/70, Settimo Milanese (Milano), codice fiscale 07922790154:

specialità: SELPAR, 028340014 50 compresse 5 mg,

è ora trasferita alla società Therabel Pharma S.p.a., con sede in via Passione, 8 - Milano, codice fiscale 10473290152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 206/97 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A - Parma, codice fiscale 01513360345:

specialità: FLOSSAC, 025001025 14 caspule 400 mg,

è ora trasferita alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), codice fiscale 00964710388.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 207/97 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede in via XXV Aprile, 69, Oneglia (Imperia), codice fiscale 00487310013:

specialità: GUAJABRONC:

025472022 ad. 10 supposte g 1,2;

025472034 bb. 10 supposte g 0,500;

025472061 ad. sosp. pronto uso 5% 200 ml;

025472073 bb. sosp. pronto uso 3,3% 200 ml,

è ora trasferita alla società Molteni e C. F.lli Alitti - Soc. esercizio S.p.a., con sede in strada statale 67, località Granatieri, Scandicci (Firenze), codice fiscale 01286700487.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 209/97 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375:

specialità: ALFAMOX:

023098027 12 capsule 500 mg;

023098039 1 flac. sciroppo bb. 100 ml 5%;

023098080 12 compresse divisibili 1 g,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 211/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16, Milano, codice fiscale 07254500155:

specialità: MECLODERM:

A.I.C. n. 022839120, crema 30 g;

A.I.C. n. 022839132, antiacne bomboletta 30 g;

A.I.C. n. 022839169, polvere aspersoria 30 g;

A.I.C. n. 022839183, 15 ovuli;

specialità: MECLODERM F, A.I.C. n. 023102066, crema 30g,

sono ora trasferite alla società Istoria farmaceutici S.p.a., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 00643730419.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 212/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154:

specialità: MAVIK:

A.I.C. n. 028265015, 14 capsule 2m g;

A.I.C. n. 028265027, 28 capsule 0,5 mg,

è ora trasferita alla società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale 08501270154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 213/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375:

specialità: VASODIN:

A.I.C. n. 026060018, 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 026060020, 50 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 026060032, «retard» 30 capsule 40 mg,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 214/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581:

specialità: AVYPLUS:

A.I.C. n. 031846013, 25 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 031846025, 1 flacone sospensione os 8% 100 ml;

A.I.C. n. 031846037, crema 5% 10 g,

è ora trasferita alla società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale 01135800769.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 215/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ibsa Institut Biochimique SA, con sede in via al Ponte, 13, Lugano (Svizzera):

specialità: CONDRAL:

A.I.C. n. 026776017, confezione: 20 capsule 400 mg;

A.I.C. n. 026776029, confezione: 20 bustine 400 mg;

A.I.C. n. 026776017, confezione: 20 bustine 800 mg,

è ora trasferita alla società S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8, Milano, codice fiscale 00747030153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 216/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Cooperativa farmaceutica S.r.l., con sede in via Passione, 8, Milano, codice fiscale 00774640155:

specialità: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

A.I.C. n. 029973017/G, fiala 2 ml;

A.I.C. n. 029973029/G, fiala 5 ml;

A.I.C. n. 029973031/G, fiala 10 ml;

A.I.C. n. 029973043/G, fiala 20 ml;

specialità: SODIO CLORURO:

A.I.C. n. 029974019/G, fiala 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029974021/G, fiala 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 029974033/G, fiala 90 mg/10 ml;

A.I.C. n. 029974045/G, fiala 180 mg/20 ml,

sono ora trasferite alla società ind. farm. Iema S.r.l., con sede in via Adelasio, 33, Ranica (Bergamo), codice fiscale 00210010161.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 218/1997 del 16 maggio 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BECOTIDE FORTE nella confezione aerosol 50 mg, 200 dosi - 027526019 (in base 10) 0U80W3 (in base 32), viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BECOTIDE a nome della società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235 nella confezione: «forte» AEROSOL 50 mg 200 dosi, con l'attribuzione del nuovo codice A I.C. n. 023378072 (in base 10), 0Q9G4S (in base 32).

I lotti della specialità medicinale «Becotide forte» (027526019) prodotti precedentemente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 219/1997 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio relativa alla confezione della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Duncan farmaceutici S.p.a., con sede legale in via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 00455000232:

specialità: INALONE, A.I.C. n. 024211017, gocce aerosol 20 ml,

è ora trasferita alla società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235 è sostituita con il codice A.I.C. e denominazione di specialità e di confezione di seguito riportati:

specialità: BECOTIDE, A.I.C. n. 023378060, 0Q9G4D (base 32), confezione: «A» flacone 20 ml di sospensione da nebulizzare con contagocce.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 221/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Farmaceutici Lenza S.r.l., con sede in località La Cittadella, Casoria (Napoli), codice fiscale 00267950632:

specialità: UBION:

A.I.C. n. 027490010, 10 flaconi orali;

A.I.C. n. 027490022, 14 capsule,

è ora trasferita alla società K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., con sede legale in corso V. Emanuele, 73, Crotone (Catanzaro), codice fiscale 011600080798.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 222/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 03918060157:

specialità: SITUALIN:

A.I.C. n. 022927053, crema 20 g;

A.I.C. n. 022927065, crema 30 g;

A.I.C. n. 022927089, lozione 30 g,

e ora trasferita alla società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 223/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 03918060157:

specialità: RIZEN:

A.I.C. n. 025284011, 40 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 025284023, 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 025284035, gocce 1% 20 ml,

è ora trasferita alla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 04485620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 224/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 03918060157:

specialità: CANAPIL:

A.I.C. n. 028343010, 30 capsule 12,5 mg;

A.I.C. n. 028343022, 20 capsule 25 mg,

è ora trasferita alla società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 225/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 03918060157:

specialità: CHOLESPOR:

A.I.C. n. 06429035, 24 compresse mastic. 1,5 g;

A.I.C. n. 06429047, 12 bustine 3 g;

A.I.C. n. 06429050, 12 flaconcini orali 3 g,

è ora trasferita alla società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 226/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 03918060157:

specialità: SITUALIN ANTIBIOTICO, A.I.C. n. 023071018, crema g 20,

è ora trasferita alla società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 227/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 03918060157:

specialità: RIBOCICLINA:

A.I.C. n. 022492019, 5 capsule;

A.I.C. n. 022492021, 8 capsule,

è ora trasferita alla società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 229/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Del Saz Filippini S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 03734080157:

specialità: CEFAZIL, A.I.C. n. 023916051, 1 flac. 1 g i.m. + 1 fiala 4 ml,

è ora trasferita alla società Lifepharma S.p.a., con sede in viale F. Testi, 330, Milano, codice fiscale 05062510150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 230/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo, km 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592:

specialità: PRINCIPEN:

A.I.C. n. 021152044, i.m. i.v. 1 flac. 500 mg + solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 021152057, i.m. i.v. 1 flac. 1 g + solv. 2,5 ml,

è ora trasferita alla società Laboratori Guieu S.p.a., con sede legale in via Lomellina, 10, Milano, codice fiscale 00185890183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 231/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. farmacologico Milanese S.r.l., con sede in via Monterosso, 273, Caronno Perusella (Varese), codice fiscale 01192310124:

specialità: VAL ATUX, A.I.C. n. 019396023, sciroppo 100 ml,

con variazione della denominazione: RHINATHIOL TOSSE,

è ora trasferita alla società Synthelabo S.p.a., con sede in galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 232/1997 del 19 maggio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. farmacologico Milanese S.r.l., con sede in via Monterosso, 273, Caronno Perusella (Varese), codice fiscale 01192310124:

specialità: INGRO:

A.I.C. n. 01585052, ad. sciroppo 150 g;

A.I.C. n. 01585064, bb, sciroppo 120 g,

con variazione della denominazione: NEO CORICIDIN TOSSE,

è ora trasferita alla società Schering Plough S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 89, Milano, codice fiscale 00889060158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4323

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 192/97 del 7 maggio 1997

Specialità medicinale LEUSTATIN nella forma e confezione: 7 flaconi da 10 ml di soluz. per i.e.

Titolare A.I.C.: società Janssen Cilag p.a., con sede legale in Latina, Borgo S. Michele, via Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata sarà effettuata sia dalla Janssen Pharmaceutica Inc. presso lo stabilimento sito in Fort Washington, PA, Camp Hill Road, U.S.A. e sia dalla Iolab Inc. presso lo stabilimento sito in Portorico, San German. Le operazioni terminali di controllo e confezionamento saranno effettuate dalla Cilag AG, presso lo stabilimento sito in Schaffhausen, Hochstrasse 201/209, Svizzera.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

7 flaconi da 10 ml di soluz. per i.e.:

A.I.C. n.: 029005016 (in base 10) - 0VP56S (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: cladribina mg 10;

eccipienti: sodio cloruro, acido fosforico e/o sodio fosfato bibasico eptaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Leustatin» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da leucemia a cellule capellute.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 195/97 del 12 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ENO anche nelle forme e confezioni: «gusto arancia» 10 bustine 5 g, «gusto limone» 10 bustine 15 g, 1 flacone 150 g, «gusto arancia» 1 flacone 150 g, «gusto limone» 1 flacone 150 g, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: per le confezioni: «gusto arancia» 10 bustine 5 g, «gusto limone» 10 bustine 5 g la produzione, il confezionamento ed il controllo possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milanao), sia dalla SmithKline & French S.A., nello stabilimento sito in Avda de Ajalvir, Km 2,500, Alcalà de Hanares - Madrid (Spagna).

Per le confezioni: 1 flacone 150 g, «gusto arancia» 1 flacone 150 g, «gusto limone» 1 flacone 150 g la produzione, il confezionamento ed il controllo è effettuato dalla SmithKline & French S.A., nello stabilimento sito in Avda de Ajalvir, Km 2,500, Alcalà de Hanares - Madrid (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«gusto arancia» 10 bustine 5 g:

A.I.C. n. 017612033 (in base 10) - 0JTH81 (in base 32);

Classe «C»;

«gusto limone» 10 bustine 5 g:

A.I.C. n. 017612045 (in base 10) - 0JTH8F (in base 32);

Classe «C»;

1 flacone 150 g:

A.I.C. n. 017612058 (in base 10) - 0JTH8U (in base 32);

Classe «C»;

«gusto arancia» 1 flacone 150 g:

A.I.C. n. 017612060 (in base 10) - 0JTH8W (in base 32);

Classe «C»;

«gusto limone» 1 flacone 150 g:

A.I.C. n. 017612072 (in base 10) - 0JTH98 (in base 32);

Classe «C».

Composizione:

una dose da 5 g di «Eno» contiene: principi attivi: sodio bicarbonato 2,319 g, acido citrico anidro 2,181 g, sodio carbonato anidro 0,500 g;

una dose da 5 g di gusto limone contiene: principi attivi: sodio bicarbonato 2,288 g, acido citrico anidro 2,157 g, sodio carbonato anidro 0,500 g;

eccipienti: saccarina sodica, aroma lime, aroma limone, giallo di chinolina (E104), indigotina (E132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una dose da 5 g di gusto arancia contiene: principi attivi: sodio bicarbonato 2,285 g, acido citrico anidro 2,155 g, sodio carbonato anidro 0,500 g.

eccipienti: saccarina sodica, aroma arancia, giallo tramonto (E 110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità, dispepsia e bruciore di stomaco.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 196/97 del 12 maggio 1997

Specialità medicinale ECODERM nella forma e confezioni: crema 0,1% 20 g, lozione 0,1% 20 g, unguento 0,1% 20 g, «B» crema 0,05% 20 g, «B» lozione 0,05% 20g «B» unguento 0,05% 20 g.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 1, codice fiscale 03296950151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. (già S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a.) nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema 0,1% 20 g;

A.I.C. n.: 029562016 (in base 10) - 0W6550 (in base 32);

Classe: «B», prezzo L. 9.000 ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

lozione 0,1% 20 g;

A.I.C. n.: 029562028 (in base 10) - 0W655D (in base 32);

Classe «B», prezzo L. 8.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

unguento 0,1% 20 g;

A.I.C. n.: 029562030 (in base 10) - 0W655G (in base 32);

Classe «B», prezzo L. 9.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

«B» crema 0,05% 20 g;

A.I.C: n. 029562042 (in base 10) - 0W655U (in base 32);

Classe «C»;

«B» lozione 0,05% 20 g;

A.I.C. n. 029562055 (in base 10) - 0W6567 (in base 32);

Classe «C»;

«B» unguento 0,05% 20 g;

A.I.C. n. 029562067 (in base 10) - 0W656M (in base 32);

Classe «C»;

Composizione:

100 g di crema 0,1% contengono: principio attivo: alclometasone dipropionato g 0,1;

eccipienti: glicole propilenico, vaselina bianca, alcool cetostearalico, gliceril stearato Peg 100 stearato, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), sodio fosfato monosodico, clorocresolo, acido fosforico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di lozione 0,1% contengono: principio attivo: alclometasone dipropionato g 01;

eccipienti: carbossipolimetilene, sodio idrossido, alcool isopropilico, glicole esilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di unguento 0,1% contengono: principio attivo: alclometasone dipropionato g 0,1;

eccipienti: glicole esilinico, glicole propilenico monostearato, cera bianca, vaselina bianca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema 0,05% contengono: principio attivo: alclometasone dipropionato g 0,05%;

eccipienti: glicole propilenico, vaselina bianca, alcool cetostearilico, gliceril stearato Peg 100 stearato, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), sodio fosfato monosodico, clorocresolo, acido fosforico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di lozione 0,05% contengono: principio attivo alclometasone dipropionato g 0,05;

eccipenti: carbossipolimetilene, sodio idrossido, alcool isopropilico, glicole esilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di unguento 0,05% contengono: principio attivo: alclometasone dipropionato g 0,05;

eccipienti: glicole esilenico, glicole propilenico monostearato, cera bianca, vaselina bianca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Ecoderm» e «Ecoderm B» crema, unguento e lozione sono indicati nelle dermatosi steroido-sensibili. Quali: eczemi da contatto, eczema costituzionale, dermatite seborroica, eczemi da stasi, disidrosi, pruritilocalizzati, dermatite irritativa, punture di insetti.

La crema trova indicazione prevalentemente nelle forme umide e nelle zone soggette a macerazione, l'unguento nelle dermatosi secche e la lozione nelle dermatosi del cuoio capelluto e delle superfici corporee ricoperte da peli. Data l'elevata tollerabilità locale e sistemica dell'alclometasone dipropionato, «Ecoderm» ed Ecoderm B» sono particolarmente indicati nelle terapie di mantenimento a lungo termine delle dermatosi croniche. In particolare Ecoderm B» è indicato nei bambini e nelle aree con pelle più sensibile e delicata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 93/97 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEPTORAL COLLUTTORIO, con variazione della denominazione in FARMJODINA, nella confezione colluttorio flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7743 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano, codice fiscale 00772350153.

A.I.C. n.: 032821112 (in base 10) - 0Z9MVS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 94/97 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GERMOZERO IODIO, con variazione della denominazione in FARMJODINA, nella confezione soluzione acquosa flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7690 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano, codice fiscale 00772350153.

A.I.C. n. 032821062 (in base 10) - 0Z9MUS6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 95/97 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GERMOZERO IODIO, con variazione della denominazione in FARMJODINA, nella confezione soluzione acquosa flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7690 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano, codice fiscale 00772350153.

A.I.C. n. 032821074 (in base 10) - 0Z9MUL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 96/97 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GERMOZERO IODIO, con variazione della denominazione in FARMJODINA, nella soluzione acquosa flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7690 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano, codice fiscale 00772350153.

A.I.C. n. 032821086 (in base 10) - 0Z9MUY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 97/97 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEPTORAL COLLUTTORIO, con variazione della denominazione in FARMJODINA, nella confezione colluttorio flacone 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7743 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano, codice fiscale 00772350153.

A.I.C. n. 032821100 (in base 10) - 0Z9MVD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 98/97 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEPTORAL COLLUTTORIO, con variazione della denominazione in FARMJODINA, nella confezione colluttorio flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7743 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano, codice fiscale 00772350153.

A.I.C. n. 032821098 (in base 10) - 0Z9MVB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 233/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOCARIL BI FLUORE, nella confezione collutorio flacone 300 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8665 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: sodio monofluorofosfato; sodio fluoruro; sodio benzoato; acido benzoico..

Titolare A.I.C.: Synthelabo OTC (Francia), rappresentata in Italia da Synthelabo S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

A.I.C. n. 024362194 (in base 10) - 0R7H6L (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Synthelabo OTC - Francia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 234/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOCARIL BI FLUORE, nella confezione collutorio flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8665 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: sodio monofluorofosfato; sodio fluoruro; sodio benzoato; acido benzoico.

Titolare A.I.C.: Synthelabo OTC (Francia), rappresentata in Italia da Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

A.I.C. n. 024362182 (in base 10) - 0R7H66 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Synthelabo OTC - Francia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 235/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOCARIL BI FLUORE, nella confezione collutorio flacone 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8665 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: sodio monofluorofosfato; sodio fluoruro; sodio benzoato; acido benzoico.

Titolare A.I.C.: Synthelabo OTC (Francia), rappresentata in Italia da Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

A.I.C. n. 024362170 (in base 10) - 0R7H5U (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Synthelabo OTC - Francia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 236/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOCARIL BI FLUORE, nella confezione collutorio flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8665 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: sodio monofluorofosfato; sodio fluoruro; sodio benzoato; acido benzoico.

Titolare A.I.C.: Synthelabo OTC (Francia), rappresentata in Italia da Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

A.I.C. n. 024362206 (in base 10) - 0R7H6Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Synthelabo OTC - Francia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 237/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VERIDERM, nella confezione sospensione dermatologica flacone 30 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11433 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: zolfo colloidale; alluminio idrossicloruro.

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l. laboratorio chimico Salentino, con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 16, zona industriale, Zollino, (Lecce), codice fiscale 02067110755.

A.I.C. n. 032288019 (in base 10) - 0YTC8M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 238/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANOGYL BIANCO, nella confezione collutorio flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12071 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: monofluorofosfato di sodio; cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Bellinzona, 39, Como, codice fiscale 00190430132.

A.I.C. n. 032270035 (in base 10) - 0YSTQM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., Como.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 239/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANOGYL BIANCO, nella confezione collutorio flacone 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12071 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: monofluorofosfato di sodio, cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Bellinzona, 39, Como, codice fiscale 00190430132.

A.I.C. n. 032270023 (in base 10) - 0YSTQ7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., Como.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 240/97 del 19 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANOGYL BIANCO, nella confezione pasta dentifricia tubo 95 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7434 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: monofluorofosfato di sodio; cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Bellinzona, 39, Como, codice fiscale 00190430132.

A.I.C. n. 032270011 (in base 10) - 0YSTPV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., Como.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

97A4322

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 giugno 1997

Dollaro USA	1699,49
ECU	1920,08
Marco tedesco	985,33
Franco francese	292,15
Lira sterlina	2775,61
Fiorino olandese	875,80
Franco belga	47,732
Peseta spagnola	11,657
Corona danese	258,73
Lira irlandese	2553,48
Dracma greca	6,180
Escudo portoghese	9,773
Dollaro canadese	1233,48
Yen giapponese	14,582
Franco svizzero	1186,30
Scellino austriaco	139,99
Corona norvegese	237,51
Corona svedese	218,05
Marco finlandese	327,01
Dollaro australiano	1291,95

97A4425

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 241 adottata nella seduta del 28 aprile 1997, ha nominato il vice segretario generale dott. Angelo Arlandini conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dimissionario dott. Arnaldo Omodeo.

97A4376

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SOCIETÀ PER AZIONI

Modificazioni al capo II del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato le modifiche al capo II del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

CAPO II
Mercato dei contratti uniformi a termine

Nell'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la voce «Decreto» è inserita la seguente:

Decreto 30 aprile 1997: il decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1997;

b) dopo la voce «Futures su Indice di Borsa MIB 30» è inserita la seguente:

Futures su RIBOR ad un mese: i contratti uniformi a termine approvati dal Ministro del tesoro con decreto 30 aprile 1997;

c) la voce «Intervallo del margine» è sostituita dalla seguente:

Intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera dei prezzi, sia in aumento sia in diminuzione, dell'attività sottostante di ogni gruppo di classi, che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni e per i futures su RIBOR ad un mese, l'intervallo del margine è riferito al valore nominale del futures medesimo; per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, l'intervallo del margine è riferito al prezzo di chiusura del futures medesimo; per le opzioni ISOα l'intervallo del margine è riferito al prezzo di riferimento del titolo sottostante.

d) La voce «Margine di regolamento alla scadenza» e sostituita dalla seguente:

Margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in futures su Indice di Borsa MIB 30 di cui alla Delibera 8509 ed in futures su RIBOR ad un mese di cui al decreto 30 aprile 1997, rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni.

Nell'art. 8, i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2) L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in:

lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

lire 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su RIBOR ad un mese stipulato sul mercato. Transitoriamente, in sede di prima applicazione, fino al 31 dicembre 1997 tale commissione è pari a lire 300 (trecento);

lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

lire 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

lire 200 (duecento) per ogni contratto d'opzione ISOα stipulato sul mercato.

4) La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione è pari a:

lire 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su futures su titoli di Stato;

lire 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su Indice di Borsa MIB 30;

lire 200 (duecento) per ogni opzione ISOα.

Nell'art. 10, il quarto capoverso del comma A.4) è sostituito dal seguente:

Il valore corrente di mercato è posto pari:

per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato;

per i futures su RIBOR ad un mese, al relativo prezzo di chiusura;

per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, al valore dell'Indice di Borsa MIB 30 calcolato, sui titoli che lo compongono, alla chiusura delle contrattazioni;

per le opzioni ISOα, al prezzo di riferimento dell'attività sottostante determinato dal consiglio di Borsa.

Nell'art. 11, il primo capoverso del comma 2 è sostituito dal seguente:

Per i futures su titoli di Stato e le opzioni su futures su titoli di Stato e per i futures su RIBOR ad un mese, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura è pari all'ultimo prezzo concluso, purché compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono annullati dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle Disposizioni, a seguito di un'apposita comunicazione del comitato di gestione, per i contratti aventi come attività sottostante titoli di Stato o tassi di interesse, o del consiglio di Borsa per i contratti aventi come attività sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi.

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

1. Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.

La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione.

2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures è pari a:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra:

il valore al prezzo di liquidazione determinato, per il futures su Indice di Borsa MIB 30 dal consiglio di Borsa e per il futures su RIBOR ad un mese dal comitato di gestione

e:

il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera *a)*, primo alinea.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere *a)* e *b)* la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa.

97A4403

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189